



Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 30 settembre 2022.

Indice generale

Art. 1.....	3
Oggetto e finalità.....	3
Art. 2.....	3
Principi e criteri.....	3
Art. 3.....	3
Definizione del concetto di “Spese di Rappresentanza”.....	3
Art. 4.....	4
Tratti distintivi delle spese.....	4
Art. 5.....	4
Tratti distintivi delle spese.....	4
Art. 6.....	5
Riconducibilità delle spese di rappresentanza.....	5
Art. 7.....	6
Destinatari delle spese di rappresentanza.....	6
Art. 8.....	6
Limite alla spesa.....	6
Art. 9.....	6
Stanziamento in bilancio e procedura di spesa.....	6
Art. 10.....	6
Concessione di anticipazioni.....	6
Art. 11.....	7
Rendicontazione e Pubblicità.....	7
Art. 12.....	7
Entrata in vigore.....	7
Allegato 1.....	7
Schema tipo prospetto art.11.....	7

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento individua i casi nei quali è consentito sostenere spese di rappresentanza e declina le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse, nel rispetto della vigente normativa, nonché della più recente giurisprudenza contabile.

In particolare il presente regolamento ha lo scopo di:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

Art. 2

Principi e criteri

1. Le spese di rappresentanza devono essere sostenute nel rispetto del principio dell'inerenza, ufficialità, congruità, e non devono porsi in contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento della PA, ex art 97 della Costituzione e devono rispettare i valori di efficacia, efficienza, economicità di cui alla L.241/90 e s.m.i oltre ai principi della trasparenza e proporzionalità.

Art. 3

Definizione del concetto di “Spese di Rappresentanza”

1. Per spese di rappresentanza si intendono quelle spese correlate a situazioni ufficiali, connotate da eccezionalità che hanno la specifica funzione di mantenere o incrementare il prestigio istituzionale esterno della Provincia di Pesaro ed Urbino, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della immagine della Provincia medesima nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Tali spese devono essere idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini, devono essere tese a finanziare - nel rispetto dei criteri di decoro, sobrietà ed economicità - iniziative di visibilità e comunicazione esterna dell'Ente provinciale.
3. Sono riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività tenute in occasione di incontri ufficiali con personalità o rappresentanti di altre istituzioni o enti di rilievo sociale ed economico, ovvero in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di valorizzare la qualità e specificità del territorio, ovvero l'immagine pubblica dell'ente e il suo ruolo, così da accrescerne il prestigio.
4. Affinché tali spese possano essere considerate legittime, è necessario che venga puntualmente dimostrato in modo formale e sostanziale, la rispondenza ai fini istituzionali: la deviazione dalle finalità pubblicistiche di tali spese di rappresentanza, la loro omessa rendicontazione o la mancata

attestazione dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute comporteranno la inammissibilità della spesa.

Art. 4 Tratti distintivi delle spese

1. Le spese di rappresentanza *devono* soddisfare i seguenti due requisiti:
 - a) il legame delle stesse con i fini istituzionali (scopo promozionale) del soggetto che le dispone;
 - b) la necessità effettiva per l'ente di ottenere una proiezione esterna o intrattenere relazioni pubbliche con soggetti estranei.
2. Le spese disposte devono essere rigorosamente documentate e motivate con esplicita individuazione:
 - dell'interesse istituzionale perseguito;
 - del rapporto/collegamento tra l'attività dell'ente e la spesa sostenuta e della qualificazione del soggetto destinatario;
 - dell'occasione della spesa.
3. Le spese di rappresentanza *devono* essere congrue rispetto ai valori di mercato e alle finalità perseguite dall'ente; la sobrietà *deve* essere valutata, inoltre, in riferimento alla dimensione territoriale ed alle caratteristiche dell'evento o iniziativa per il quale sono sostenute, nonché ai vincoli di bilancio.
4. Il requisito della sobrietà *deve* essere preso in considerazione non solo con riferimento alle singole spese sostenute, ma anche esaminando l'ammontare totale delle risorse destinate allo scopo.

Art. 5 Tratti distintivi delle spese

Le spese di rappresentanza possono essere, in via esemplificativa, *suddivise* secondo le seguenti aggregazioni:

- ◆ ***Spese di ristorazione/servizio bar***: per la corretta imputazione di tali spese occorre tener conto delle finalità di tali iniziative e dei destinatari, sempre che le stesse spese non siano invece riconducibili alla realizzazione di specifici programmi e progetti (*Corte dei Conti Valle d'Aosta n.17/2015, qualora la spesa di ristorazione sia riconducibile a specifici programmi e progetti essa non è assoggettabile ai limiti di cui al D.L. n. 78/2010*). Rientrano, pertanto, nelle spese di rappresentanza le spese a tal fine sostenute a favore di esponenti (nominativamente indicati) rappresentativi di enti connesse o inerenti ad un incontro istituzionale debitamente documentato, avente risonanza, importanza e visibilità pubblica idonea ad accrescere il prestigio della Provincia.

- ◆ **Spese per gemellaggi**: sono le spese fondate sulla concreta e obbiettiva esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere rapporti con soggetti estranei accrescendo il proprio ruolo istituzionale (per es. delegazioni straniere): tali spese devono avere i seguenti requisiti:
 - > Presenza di elementi che richiedono una proiezione esterna dell'attività dell'ente;
 - > Motivazione in ordine all'interesse istituzionale perseguito;
 - > Dimostrazione del rapporto tra attività dell'ente e spesa sostenuta;
 - > qualificazione del soggetto destinatario;
 - > ragionevolezza e congruità.
- ◆ **Spese relative a forme di ospitalità manifestazioni di ossequio e considerazione**: che l'ente realizza allo scopo di accrescere il proprio prestigio attraverso i propri rappresentanti nei confronti di organi e soggetti estranei anche essi dotati di rappresentatività (es. spese di trasposto-piccoli omaggi).
- ◆ **Spese per omaggi** : (ad esempio targhe, medaglie, coppe, pubblicazioni, oggetti di artigianato, fiori, oggetti simbolici o simili): per la corretta imputazione di tali spese occorre tener conto dei destinatari (soggetti esterni rappresentativi dell'ente di appartenenza) e delle finalità di tali iniziative ed escludere che le stesse siano invece riconducibili alla realizzazione di specifici programmi e progetti; gli omaggi devono essere di modico valore (150 euro, in base al DPR 62/2013).
- ◆ **Spese per necrologi o telegrammi**: ove rivolti ad autorità al vertice e cittadini emeriti, ad esclusione di quelle rivolte a dipendenti, ex dipendenti o ex amministratori.
- ◆ **Spese strumentali**: es. addobbi, allestimenti.

Art. 6

Riconducibilità delle spese di rappresentanza

1. Per poter considerare legittime le spese del presente regolamento, occorre che la funzione di rappresentanza sia espletata non da un qualunque dipendente della Provincia, bensì solo da quegli organi posti al *vertice*, istituzionalmente, rappresentativi perché aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine dell'Amministrazione.
2. Svolgono tale funzione di rappresentanza il Presidente, il Vicepresidente e gli eventuali delegati dagli stessi.

Art. 7

Destinatari delle spese di rappresentanza

1. Il destinatario della spesa *deve* essere un soggetto esterno rappresentativo dell'organo di appartenenza.

2. La spesa di rappresentanza *deve* essere eseguita a *favore* di soggetti esterni particolarmente qualificati perché istituzionalmente rappresentativi;
3. In alcuni casi, destinataria delle spese di rappresentanza può essere la cittadinanza.

Art. 8 Limite alla spesa

1. Con legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, al comma 2, lett. b dell'art. 57, tra le disposizioni in materia di Enti locali, si abrogano, tra l'altro, le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa (di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010) che, conseguentemente comporta che non sia più vigente alcun limite di spesa in materia.
2. Il limite di spesa, con riferimento ad ogni singolo atto di rappresentanza pagabile a mezzo cassa economale, viene fissato dal presente regolamento in € 5.000,00 IVA esclusa.

Art. 9 Stanziamento in bilancio e procedura di spesa

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato, nel PEG, al dirigente competente.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal dirigente del Servizio competente mediante apposita determinazione indicante, per ogni singola spesa le circostanze e le ragioni di interesse pubblico che hanno indotto a sostenerla e le persone o Enti che beneficiano della stessa.
3. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal dirigente di cui al comma 1 del presente articolo, e pagate anche a mezzo cassa economale, previa presentazione di una dichiarazione scritta del soggetto ordinatore attestante l'acquisizione dell'assenso del Presidente e la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione.

Art. 10 Concessione di anticipazioni

1. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall'economista, secondo la disciplina prevista dal regolamento di *contabilità armonizzata* della provincia di Pesaro e Urbino che al Titolo VIII, rubricato “ *Agenti contabili e funzioni di economato*”, disciplina anche la gestione di Cassa Economale - rif. art.60 reg. Anticipazioni di fondi -.

Art. 11 Rendicontazione e Pubblicità

1. Le spese devono essere rendicontate analiticamente, evidenziandone, con idonea documentazione giustificativa, la natura, le circostanze, la qualificazione del soggetto destinatario, i motivi di interesse istituzionale che hanno generato la spesa, i modi e i tempi di tali erogazioni, la legittima misura della spesa.
2. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito *prospetto* redatto sulla base dello *schema tipo* (ALLEGATO 1) approvato in conformità al disposto del Decreto Legge 13/08/2011 n. 138, convertito nella Legge 14/09/2011 n. 148, ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nonché sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", a cura del competente responsabile.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente incompatibile disposizione regolamentare.

Allegato 1

Schema tipo prospetto art.11



Provincia di Pesaro e Urbino

ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE ANNO 20_____

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138
ai sensi dell' All.1 del regolamento adottato con deliberazione n. _____ del _____)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 20_____¹

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA	OCCASIONE IN CUI LA SPESA È STATA SOSTENUTA	IMPORTO DELLA SPESA €
Totale delle spese sostenute		

DATA _____

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
CONTABILITÀ' E BILANCIO

¹ Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.